



Levico Terme, 18 settembre 2020

Oggetto: Regolamento / Protocollo / Piano organizzativo / Informativa delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) – Versione del 18 settembre 2020.

Ripresa dell'attività scolastica con la presenza degli studenti – anno scolastico 2020 - 2021

1. PREMESSA

1.1. Di seguito si riportano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19 negli ambienti di lavoro che l'Istituto ha adottato in attuazione:

- a) del "Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – CoViD-19- Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) - Ver. 1 – 24 giugno 2020 e successivamente modificato in data 3 settembre 2020, redatto dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento
- b) del "Piano operativo dell'istruzione - anno scolastico 2020/2021" riportato in Allegato A del Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delibera N. 1030, Prot. N. 17/2020-D.
- c) delle "Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti ed accertati di infezione da Covid 19 nei servizi socio educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative" redatto dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

In relazione all'attuale stato dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19, le misure di prevenzione e di contrasto della diffusione del virus CoVid-19 che seguono sono in vigore e **si applicano fino a diversa disposizione**.

1.2. In relazione a quanto stabilito dai suddetti documenti, le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 sono:

- a) organizzare le attività didattiche degli alunni in gruppi / classe di composizione sempre uguale e seguito sempre dagli stessi docenti;
- b) assicurare il distanziamento tra le persone di almeno 1 m e in particolare nelle aule è garantito il distanziamento di almeno 1 m tra gli alunni (distanza misurata da bocca a bocca) e di almeno 2 m tra la postazione del docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra;
- c) evitare assembramenti di persone riducendo al minimo la loro presenza negli spazi comuni (corridoi, scale, bagni, ecc.);
- d) assicurare un adeguato arieggiamento dei locali;
- e) utilizzare le mascherine per evitare il diffondersi di goccioline di saliva (droplet) che possono contaminare le superfici di contatto;
- f) praticare una frequente ed efficace igiene delle mani;
- g) garantire una adeguata pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;
- h) diffondere una efficace informazione e comunicazione in merito alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoVid-19.

1.3. Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che negli ambienti scolastici.

2. INGRESSO A SCUOLA

- 2.1. Ogni lavoratore ed ogni alunno è necessario che rimanga in casa e non si rechi a Scuola se lui o uno dei suoi conviventi presenta, anche nei tre giorni precedenti, febbre, (oltre i 37,5°C) o sintomi influenzali o brividi, tosse o difficoltà respiratorie o congiuntivite o dolori muscolari nelle ultime 24 ore o perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea o se sospetta di essere stato in stretto contatto con persone positive al virus CoViD – 19 nei 14 giorni precedenti o se è sottoposto alla misura di quarantena causa il virus CoViD-19 o se è positivo a tampone per la ricerca di virus CoViD-19. Il lavoratore, gli alunni e le famiglie degli alunni devono essere consapevoli e devono accettare il fatto di non poter fare ingresso a scuola o di non poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al Dirigente Scolastico, al Referente Covid, al Delegato del dirigente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopra indicate.
- 2.2. Al momento dell'accesso a scuola il personale scolastico, i fornitori e gli eventuali genitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea con adeguati strumenti di rilevazione. Agli studenti sarà misurata la temperatura compatibilmente con gli strumenti a disposizione e con la predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti tali da ridurre la distanza interpersonale a meno di un metro
- 2.3. Il lavoratore deve firmare, una tantum, una dichiarazione su modulo fornito dal Dirigente scolastico, con la quale dichiara che con l'atto di timbratura o la firma di presenza del registro elettronico è a conoscenza che può entrare al lavoro solo se lui e i suoi conviventi non manifestano i sintomi/situazioni di cui ai punti sopra indicati. Ai Docenti è richiesto di autocertificare il rispetto del protocollo covid (febbre non superiore a 37.5 – non trovarsi in quarantena – non aver avuto contatti stretti con persone affette da covid negli ultimi quattordici giorni) mediante firma nel registro elettronico REL. È consegnata agli Assistenti Educatori e a tutti i dipendenti che non hanno la possibilità di apporre firma di presenza, una dichiarazione con l'impegno che gli stessi custodiscano il foglio della dichiarazione a scuola e lo consegnino alla scuola quando siano completati tutti gli spazi firma presenti sul foglio. Per il Personale ATA, Collaboratori Scolastici la timbratura o la firma di presenza hanno valore di autocertificazione.
- 2.4. Le famiglie degli alunni firmano "una tantum" una dichiarazione/comunicazione/patto su modulo fornito dalla segreteria, con la quale dichiarano di essere a conoscenza che i propri figli, in qualità di alunni della scuola, possono entrare nell'edificio scolastico solo se hanno temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi e non manifestano i sintomi/situazioni di cui ai punti sopra indicati. Allo stesso modo non potranno entrare a scuola gli alunni che abbiano conviventi con temperatura corporea di 37,5 o superiore.
- 2.5. Le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, all'atto di ingresso a scuola, devono firmare una dichiarazione con la quale dichiarano di essere a conoscenza che possono entrare al lavoro solo se loro o i loro conviventi non manifestano i sintomi / situazioni di cui ai punti sopra indicati.
- 2.6. La misurazione della febbre da parte della scuola sarà effettuata nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
- 2.7. Per garantire la necessaria sorveglianza sia negli spazi aperti che all'interno, l'accesso del personale scolastico è anticipato alle ore 7.45.
- 2.8. Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso gli alunni potranno entrare liberamente dalle ore 7.45 alle ore 08.00;
- 2.9. I cancelli di accesso ai cortili della scuola saranno aperti alle ore 7.45.
- 2.10. La porta d'ingresso della scuola sarà aperta alle ore 7.45.
- 2.11. All'atto di apertura dell'ingresso gli insegnanti si posizioneranno davanti alla porta della propria classe così da vigilare sia sugli alunni già presenti in classe sia sugli alunni che percorrono i corridoi per raggiungere le classi. La porta di ingresso sarà sempre presidiata da personale scolastico che vigilerà sul comportamento degli alunni.
- 2.12. Nell'accedere all'edificio scolastico deve essere rispettata la distanza di sicurezza di 1 m rispetto ad altre persone. È vietato causare assembramenti in prossimità dell'entrata.
- 2.13. In prossimità dell'ingresso della scuola è posizionato un dispenser ed è necessario procedere alla disinfezione delle mani con specifico gel a base alcolica, frizionando le mani come indicato nelle apposite istruzioni affisse in prossimità del dispenser stesso (frizionare per almeno 20 – 30 secondi).
- 2.14. Per le persone esterne che si intrattengono all'interno dell'edificio scolastico, si compila un registro sul quale ogni persona registra la propria presenza (il registro si trova nell'atrio principale). Lo scopo del registro è quello di tenere traccia delle persone che si sono recate a scuola al fine di poterle ricontattare in caso di possibili contagi.

Tale registro lo devono firmare solo gli esterni (genitori, visitatori, fornitori, appaltatori, ecc.) e non i lavoratori se sono presenti a scuola nel loro normale orario di lavoro e come tale si riesce a ricostruirne i momenti di presenza a scuola. Se invece i lavoratori sono presenti a scuola al di fuori dell'orario di lavoro e non è quindi possibile, in futuro, sapere se erano presenti o meno, è necessario che anche loro firmino il suddetto registro.

- 2.15. Tutti coloro che accedono a scuola devono indossare mascherina facciale (vedasi specifiche indicazioni riportate nel paragrafo "Dispositivi di prevenzione e protezione").

3. USCITA DA SCUOLA

- 3.1. L'uscita da scuola avverrà per classi al termine delle lezioni, mantenendo il dovuto distanziamento.

4. CORRIDOI, SCALE, PORTE, PERTINENZE ESTERNE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

- 4.1. All'interno della scuola non è consentito sostare sui corridoi ed è necessario limitare gli spostamenti al minimo indispensabile.
- 4.2. Nella scuola è posta in opera una segnaletica orizzontale che indica i versi di percorrenza lungo i corridoi e le scale. In linea generale vige il principio di tenere la propria destra quando si percorrono i corridoi o le scale.
- 4.3. Internamente ed esternamente alla scuola è stata tracciata anche una segnaletica orizzontale che aiuta a mantenere il distanziamento di 1 m tra le persone.
- 4.4. A parete è esposta la segnaletica verticale inerente il rischio biologico da CoViD-19 ed indicante le varie prescrizioni, divieti, ecc.
- 4.5. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale posta in opera.
- 4.6. Nello spostamento dei gruppi classe è preferibile il disporsi in fila indiana garantendo il distanziamento di 1 m. Lo spostamento in file parallele può essere fatto solo laddove la larghezza di corridoi e scale consenta agli alunni di stare a distanza di 1 m l'uno dall'altro.

5. AULE E LABORATORI

- 5.1. Nelle aule vale quanto di seguito indicato:
- tra gli alunni nelle postazioni a sedere deve esserci una **distanza di 1 m da bocca a bocca**;
 - deve essere garantita una distanza interpersonale di almeno **2 metri tra la postazione del docente e il banco**, o i banchi, prossimi alla cattedra.
- 5.2. Si sono segnate le postazioni dei banchi con una segnaletica a pavimento segnaposto. È necessario vigilare che i banchi mantengano la propria postazione per tutta la durata delle lezioni. Non è possibile spostare i banchi per effettuare attività didattiche specifiche.
- 5.3. In ogni aula è posizionato un dispenser per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra/esce e ogniqualvolta necessario (dopo aver starnutito, dopo essersi soffiati il naso, prima di distribuire agli alunni i fogli per i temi in classe, prima di digitare sulle tastiere per compilare il registro elettronico, dopo aver raccolto i tempi in classe, prima e dopo l'utilizzo una attrezzatura condivisa, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso nell'aula che in uscita dall'aula.
- 5.4. Internamente ad ogni aula è posizionato un bidone a pedale per i rifiuti CoViD-19 (fazzoletti da naso, mascherine, guanti, carta utilizzata per effettuare pulizie superfici, ecc.).
- 5.5. Nelle aule nelle quali si utilizzano strumenti a fiato o laddove si svolgono attività corali deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 m tra le persone.
- 5.6. Nei laboratori nei quali gli alunni non hanno una postazione di lavoro fissa ma si muovono all'interno dei laboratori è sempre obbligatorio l'uso della mascherina e l'obbligo di mantenere la distanza di 1 m tra le persone.
- 5.7. Nei laboratori devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone.

- 5.8. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra.
- 5.9. Nei laboratori si devono privilegiare attività in postazioni individuali.
- 5.10. Possono essere lasciati a scuola materiali didattici e libri di insegnanti solo se custoditi nelle apposite scatole personali ad uso esclusivo.
- 5.11. In mancanza di armadietti personali ad uso esclusivo gli alunni devono essere autonomi nel portarsi ogni giorno tutto il necessario senza lasciare nulla a scuola.
- 5.12. Non devono essere lasciati quaderni/libri o altro materiale didattico liberamente accessibile sotto i banchi, su scaffali, in armadi promiscui, ecc. È compito degli insegnanti dell'ultima ora ricordare agli alunni quanto sopra indicato.
- 5.13. Non possono essere condivisi libri tra gli alunni.
- 5.14. Le tastiere/mouse dei computer sono disinfettati ogni volta che passano da una persona all'altra. La disinfezione sarà effettuata da personale della scuola utilizzando spruzzino disinfettante. È fondamentale che prima di ogni utilizzo di tastiere e mouse le persone si disinfettino le mani con la soluzione idroalcolica.
- 5.15. Prima e dopo dell'uso dei gessi l'insegnante e gli alunni ci si devono disinfettare le mani con la soluzione idroalcolica.
- 5.16. Per esigenze didattiche e/o organizzative, non si esclude che in qualche rara occasione possano essere costituiti gruppi di studenti appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni:
 - a) gli studenti devono indossare sempre la mascherina;
 - b) è garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - c) è garantito un numero di studenti compatibile con le dimensioni dell'aula al fine di rispettare le regole del distanziamento;
 - d) i gruppi rimarranno stabili per gran parte dell'anno scolastico;
 - e) è mantenuta traccia dei componenti del gruppo;
 - f) l'attività sarà svolta per un tempo limitato;
 - g) è garantita una adeguata aerazione dello spazio utilizzato

6. AULE INSEGNANTI

- 6.1. Nell'aula insegnanti possono essere presenti in contemporanea al massimo nr. 4 insegnanti seduti e 1 in piedi.

7. PALESTRA E SPOGLIATOI

- 7.1. Interamente alla palestra le persone devono mantenere la distanza minima di **2 m**.
- 7.2. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
- 7.3. La scuola garantisce la pulizia/disinfezione della palestra alla fine dell'utilizzo giornaliero.
- 7.4. In palestra è posizionato un dispenser per la disinfezione delle mani che deve essere effettuata ogni volta che si entra/esce e ogniqualvolta necessario.
- 7.5. Le attrezzature condivise devono essere disinfettate ogni volta che passano da una persona all'altra. Le persone devono disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato una attrezzatura condivisa. In palestra sono a disposizione disinfettante e carta usa e getta per effettuare la pulizia e disinfezione delle attrezzature.
- 7.6. Nella palestra devono essere ridotte al minimo inevitabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, ecc.). È molto importante vigilare sull'utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in uscita a fine lezione.
- 7.7. Si deve garantire per la palestra e gli spogliatoi il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento/protocollo).

8. SERVIZI IGIENICI

- 8.1. Esternamente ai servizi igienici è affisso il numero massimo contemporaneo di persone che può usufruire dei servizi igienici, corrispondente al numero dei bagni. Le persone che sono in attesa di fare ingresso ai servizi igienici non devono creare assembramenti e devono sostare a distanza di 1 m l'una dall'altra.
- 8.2. Quando non utilizzati **le porte dei servizi igienici andranno per quanto possibile mantenute aperte** per consentire di vedere se è presente qualcuno nell'anti WC per evitare gli incroci tra chi entra e chi esce.
- 8.3. Si deve garantire per i servizi igienici il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento/protocollo). Laddove sono presenti sistemi di ventilazione/estrazione in quanto i servizi igienici sono senza finestre, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione/estrazione 24 ore su 24.
- 8.4. È fatto divieto di utilizzare i sistemi ad aria di asciugatura delle mani ma si devono utilizzare solamente salviette in carta.

9. MENSA

- 9.1. In mensa vale quanto di seguito indicato:
 - a) tra gli alunni nelle postazioni a sedere deve esserci una distanza di 1 m da bocca a bocca;
 - b) il docente, se previsto, deve consumare il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- 9.2. Si deve garantire per la mensa il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento/protocollo);
- 9.3. Nella gestione dell'entrata in mensa si procederà per singole classi, 2 classi dall'entrata posta a nord e 3 classi dall'entrata posta a sud.
- 9.4. L'uscita dalla mensa avverrà nello stesso modo e utilizzando la stessa uscita dell'entrata;
- 9.5. È obbligatorio il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro prima dell'ingresso nella mensa; prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico.
- 9.6. Nel momento di accesso alla mensa deve essere garantito il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e anche durante la fruizione del pasto deve essere garantito il distanziamento di almeno 1 metro.
- 9.7. Si deve garantire per la mensa il rispetto del protocollo di aerazione (vedere specifico paragrafo del presente regolamento/protocollo).
- 9.8. Non è consentito il pasto portato da casa.
- 9.9. Il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Pertanto, anche nella mensa gli alunni devono sedersi secondo gruppi/classe identificabili.
- 9.10. Chi entra nella sala mensa è obbligato ad indossare mascherina che può essere tolta solo per la consumazione del pasto e solo quando la persona è seduta al tavolo.
- 9.11. Le persone che entrano nella sala mensa trovano già posizionati correttamente tavoli e sedie così da rispettare le distanze di sicurezza. Non può essere modificata la disposizione di tavoli e posti a sedere che è stata prevista.
- 9.12. Nella sala mensa non ci devono essere oggetti condivisi che possano essere manipolati dalle persone; i condimenti devono essere monodose, pertanto sui tavoli non deve esserci il libero servizio di condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane, brocca dell'acqua) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un utilizzo e l'altro o sostituiti.
- 9.13. Gli addetti alla gestione della sala mensa devono indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie e quando effettuano attività di pulizia/disinfezione/sanificazione anche guanti di protezione delle mani.
- 9.14. Il personale di sala deve indossare mascherine e disinfettarsi le mani prima di servire al tavolo. In alternativa, devono essere distinte temporalmente queste operazioni e l'allontanamento delle stoviglie sporche deve essere fatto indossando i guanti monouso. In ogni caso dopo aver liberato ciascun tavolo e ad ogni cambio attività le mani (guantate o meno) vanno lavate con detergente e disinfettante.

10. RICREAZIONE E INTERVALLI

- 10.1. Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – CoViD-19 - Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative) - Ver. 1 – 24 giugno 2020, prevede che le attività siano svolte da gruppi/classe di composizione sempre uguale, quindi anche a ricreazione e negli intervalli è necessario garantire lo svolgimento della ricreazione in gruppi/classe che rimangano separati tra di loro.
- 10.2. L'uscita per spostarsi dalle aule alla zona della ricreazione avviene utilizzando la medesima porta che si utilizza per l'entrata.
- 10.3. Le zone identificate per la ricreazione sono le stesse che si utilizzano anche per l'intervallo dopo la mensa.

11. ASCENSORE

- 11.1. L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

12. APPENDI ABITI

- 12.1. Gli studenti dovranno tenere la propria giacca sullo schienale della propria sedia.

13. DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI

- 13.1. Il distributore automatico di bevande può essere utilizzato garantendo che le persone non creino assembramenti e rispettino la distanza di 1 m tra di loro se si intrattengono in prossimità del distributore di alimenti con l'uso della mascherina. Durante la consumazione degli alimenti, non indossando la mascherina, è necessario che le persone siano ad una distanza di almeno 1 m.

14. RIUNIONI

- 14.1. Per le riunioni (con lavoratori o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, è garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro mantenendo l'uso della mascherina chirurgica durante l'intera riunione. I relatori si posizionano a distanza maggiore di 2 m dalle altre persone e possono togliersi la mascherina mentre parlano. Tra un relatore e l'altro deve essere sanificata la postazione e l'eventuale microfono.
- 14.2. Si tiene un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei partecipanti alle riunioni, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza che richieda di ricostruire i contatti tra le persone.

15. LAVAGGIO MANI

- 15.1. Per garantire l'igiene delle mani sono messi a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
 - a) L'ingresso/uscita della scuola;
 - b) tutti i locali utilizzati per le attività con gli studenti (aule, laboratori, palestra, mensa, ecc.).
- 15.2. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire il più possibile e in ogni caso quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito.

L'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani.

16. LOCALE GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19

- 16.1. È stato individuato un locale destinato ad ospitare le eventuali persone che manifestino sintomi influenzali in attesa di organizzare il rientro di tali persone presso le loro abitazioni. Il locale si trova al secondo piano presso il laboratorio.
- 16.2. La persona che manifesta sintomi influenzali deve indossare mascherina chirurgica. Pertanto, se si tratta di un alunno deve essere sempre fornita la mascherina chirurgica fornita dalla scuola in sostituzione della mascherina chirurgica indossata dall'alunno.
- 16.3. La persona che fa assistenza deve indossare: maschera di protezione FFP2 (senza valvola), guanti di protezione, occhiali/visiera di protezione.
- 16.4. Qualora nel locale CoViD-19 si trovi in contemporanea più di un caso sospetto CoViD-19, si deve fare indossare ad ogni caso sospetto maschera di protezione FFP2 (senza valvola), mantenendo tra i due casi una distanza di almeno 1 m ed assicurandosi che i due casi non abbiano contatti e l'uno non tocchi le superfici toccate dall'altro.
- 16.5. Una volta che il caso sospetto CoViD-19 è rientrato presso la propria abitazione è necessario pulire e sanificare l'intero locale. Tale pulizia e sanificazione è effettuata da personale della scuola in servizio.
- 16.6. I dispositivi di protezione individuali utilizzati dalla persona che ha fatto assistenza devono essere smaltiti come rifiuti CoViD-19, nello specifico bidone a pedale, ad eccezione degli occhiali/visiera di protezione che possono/può essere disinfettati/a e riutilizzati/a.

17. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 17.1. I lavoratori possono accedere all'edificio scolastico solo se indossano una maschera facciale ad uso medico (così detta mascherina chirurgica) che sarà fornita dalla scuola in quantità pari a nr. 1 maschera facciale per ogni giorno lavorativo. I lavoratori non possono utilizzare proprie mascherine ma è obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche consegnate dalla scuola in quanto queste ultime sono certificate in base alla norma EN 14683:2019.



È a carico delle famiglie acquistare le maschere facciali per gli alunni; tali maschere possono essere anche quelle per la popolazione che non devono essere necessariamente conformi alla norma EN 14683:2019. Può essere consigliato alle famiglie, non obbligatorio, l'acquisto di maschere facciali ad uso medico (così detta mascherina chirurgica) conformi alla norma EN 14683:2019.

Le mascherine devono essere indossate da tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici.

Internamente all'edificio le mascherine devono essere indossate sempre. Gli insegnanti possono togliere la mascherina chirurgica solo se si trovano in classe, seduti alla cattedra in condizioni di staticità, ad una distanza di almeno 2 m dalle altre persone o durante la consumazione di cibi e/o bevande mantenendo la distanza di 1 m dalle altre persone. Gli alunni possono togliere la mascherina chirurgica durante la permanenza in aula in condizioni di staticità quando sono seduti al proprio posto a distanza di 1 m dalle altre persone o durante la consumazione di cibi e/o bevande mantenendo la distanza di 1 m dalle altre persone.

I bambini di età inferiore ai 6 anni non è necessario che indossino la mascherina.

Qualora gli alunni si presentino a scuola privi di maschera facciale ad uso medico sarà fornita dalla scuola che provvederà ad informare la famiglia.

- 17.2. Si deve tenere presente che la mascherina non è da considerarsi dispositivo di protezione individuale ma impedisce che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e protegge le persone che si trovano nelle vicinanze di chi la indossa; per l'uso corretto delle mascherine sono affisse nell'atrio di ingresso dell'edificio le apposite istruzioni;
- 17.3. È compito degli insegnanti vigilare sull'utilizzo e sulle corrette modalità d'uso della mascherina da parte degli alunni.
- 17.4. La mascherina degli alunni quando non usata deve essere riposta in idonea custodia che ne preservi l'integrità.
- 17.5. Qualora si assistano persone che manifestano febbre (oltre i 37,5°C) o sintomi influenzali o tosse o difficoltà respiratorie o congiuntivite o dolori muscolari nelle ultime 24 ore, ecc. si devono indossare:

- a) semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009;
- b) occhiali a maschera di protezione degli occhi o visiera di protezione del volto;
- c) guanti di protezione delle mani.



Tali dispositivi di protezione individuali sono messi a disposizione dalla scuola e si trovano in bidelleria.

- 17.6. La semimaschera filtrante di protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 149: 2009 deve essere indossata anche:
- a) qualora sia stata prescritta dal medico competente in quanto si è lavoratori fragili;
 - b) qualora ci si trovi per lungo tempo a distanza sempre inferiore ad 1 m rispetto alle altre persone quale ad esempio alunni disabili che non indossano la mascherina.
- 17.7. I guanti devono essere utilizzati da chi deve assistere una persona che manifesta sintomatologie simil influenzali o da chi si espone a rischio biologico nell'effettuare le pulizie (ad esempio pulizia dei servizi igienici).
- 17.8. Qualora si debbano effettuare le pulizie a seguito di un caso CoViD-19 le persone addette devono indossare:
- a) guanti di protezione delle mani;
 - b) camice monouso idrorepellente, fissato sopra il collo ed alla vita;
 - c) facciale filtrante FFP2 o FFP3;
 - d) occhiali di protezione a maschera;
 - e) cuffia di protezione;
 - f) secondo paio di guanti assicurandosi che coprano il polsino del camice.

18. PULIZIA – DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE

18.1. La norma UNI 10585 definisce:

- a) **pulizia**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polvere e/o materiale non desiderato e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti in genere ed il loro trattamento con materiali protettivi. Nei servizi di pulizia sono comprese anche operazioni routinarie di disinfezione;
- b) **disinfezione**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti;
- c) **sanificazione**: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere salubri determinati ambienti sia mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione, sia mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione), dell'illuminazione e del rumore.

Sommariamente possiamo dire che le “pulizie” sono atte a togliere lo sporco mentre la “sanificazione” è l'attività di pulizia approfondita con uso di disinfettanti.

In base ai vari protocolli emanati dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Trento per i vari settori si possono definire le seguenti periodicità:

COSA PULIRE / SANIFICARE	PERIODICITÀ PULIZIA	PERIODICITÀ SANIFICAZIONE
Postazioni di lavoro degli uffici, delle portinerie, delle aule, dei laboratori, delle aule insegnanti, comprese tastiere, mouse, telefoni, ecc.	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Superfici che vengono sovente a contatto con le persone: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli / banchi / cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo

COSA PULIRE / SANIFICARE	PERIODICITÀ PULIZIA	PERIODICITÀ SANIFICAZIONE
Servizi igienici	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo e comunque dopo gli intervalli	GIORNALIERA anche più volte al giorno in funzione della frequenza di utilizzo e comunque dopo gli intervalli
Luoghi di lavoro in genere	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Attrezzature non condivise	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Aree comuni (corridoi, scale, ecc.)	GIORNALIERA	GIORNALIERA
Locale gestione casi sospetti CoViD-19	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI	DOPO OGNI UTILIZZO DEL LOCALE DA PARTE DI CASI SOSPETTI

18.2. Per sanificare devono essere utilizzati i principi attivi indicati dall'Istituto Superiore della Sanità. I principi attivi raccomandati sono riportati nella sottostante tabella unitamente alla percentuale minima ed ai relativi tempi di azione necessari per uccidere i virus:

PRINCIPIO ATTIVO	PERCENTUALE MINIMA RICHIESTA	TEMPO DI AZIONE PER UCCIDERE I VIRUS
Etanolo	74 %	30 secondi
Alcool	60 %	60secondi
Ipoclorito di sodio	0,1 %	60secondi
Cloro attivo*	0,5 %	30 secondi
Perossido di idrogeno**	1,5 %	30 secondi

* Il cloro attivo normalmente non è considerato disinfettante in quanto non può essere autorizzato dal Ministero della Salute come presidio medico chirurgico (DPR n. 392/98). Sebbene la valutazione non sia stata completata, sono già disponibili indicazioni in merito all'efficacia contro il SARS-COV 2, impatto ambientale e effetti per la salute umana.

** Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti. Considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali.

- 18.3. Durante e dopo le operazioni di pulizia e sanificazione con sostanze e/o miscele chimiche, deve essere assicurato l'areeggiamento degli ambienti.
- 18.4. Ogni lavoratore è responsabile della pulizia del proprio posto di lavoro che deve essere svolta quotidianamente o quando nella postazione di lavoro subentra un collega. In tal senso sono messi a disposizione dei lavoratori degli spruzzini nebulizzatori contenenti disinfettante, salviette umidificate, carta usa e getta o panni usa e getta in microfibra.
- 18.5. Leggere attentamente le etichette dei prodotti utilizzati per pulire/disinfettare/sanificare ed evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- 18.6. Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (pavimenti/scrivanie/servizi igienici/ecc.).
- 18.7. Per i dispositivi elettronici touch screen, tastiere, telecomandi, si devono seguire le istruzioni del produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione.
- 18.8. Nell'effettuare le pulizie/disinfezioni/sanificazioni procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall'alto verso il basso e tenendo per ultimo il pavimento.
- 18.9. Qualora si manifesti un caso di CoViD-19 sarà effettuata la pulizia e sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto seguendo le indicazioni riportate nella circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

19. RIFIUTI COVID-19

19.1. La carta e gli strofinacci utilizzati per sanificare/pulire, le mascherine, i guanti, i fazzoletti da naso, le salviette utilizzate per asciugarsi le mani, ecc. devono essere smaltiti negli appositi bidoni con apertura a pedale che sono posizionati in ogni aula, ufficio, laboratorio, locale che preveda l'assidua presenza di persone, servizio igienico, ecc. Ogni bidone per rifiuti CoViD-19 è adeguatamente segnalato con lo specifico cartello segnaletico:

I rifiuti CoViD-19 sono poi smaltiti in doppio sacchetto sigillato come rifiuto indifferenziato come rifiuti urbani non differenziati.



19.2. Nella chiusura dei sacchetti contenenti i rifiuti devono essere utilizzati guanti monouso di protezione delle mani e si deve evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per far uscire l'aria.

19.3. Lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti.



20. AERAZIONE DEI LOCALI

20.1. Per l'aerazione dei locali si deve garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti privilegiando l'apporto di aria naturale attraverso le aperture dall'esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell'aria negli ambienti.

20.2. Nelle belle giornate si garantirà una aerazione naturale permanente dei locali nei quali sono presenti persone (aule, laboratori, palestra, spogliatoi, ecc.), compatibilmente con le temperature esterne e l'andamento meteorologico. Quanto le temperature esterne si abbassano o si è in presenza di cattivo tempo sarà comunque necessario areare ogni ora gli ambienti di lavoro per almeno 5 minuti. **È l'insegnante che si trova in classe che assicura il rispetto di quanto sopra indicato.**

20.3. I servizi igienici dotati di finestre devono essere mantenuti aerati in continuazione. Laddove i servizi igienici sono senza finestre e sono dotati di sistemi di ventilazione/estrazione, devono essere mantenuti attivi i sistemi di ventilazione/estrazione 24 ore su 24.

20.4. Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento sta predisponendo un piano di monitoraggio dell'anidride carbonica (CO₂) all'interno delle aule didattiche. Per fare questo è avviata una progressiva installazione di dispositivi di segnalazione ottico/sonora del livello di anidride carbonica all'interno delle aule. Tale dispositivo, opportunamente tarato rispetto a una definita soglia di concentrazione di anidride carbonica, emette un avviso luminoso e acustico rispetto al superamento della stessa, ad indicazione delle sopravvenute condizioni per cui è opportuno procedere con il ricambio dell'aria attraverso l'apertura delle finestre: esso fungerà quindi da ausilio rispetto all'attuazione delle procedure di ricambio dell'aria.

20.5. Laddove sono presenti impianti di trattamento d'aria centralizzati è eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'ambiente ed è garantita l'ordinaria manutenzione dei filtri dell'impianto.

21. GESTIONE DEI LAVORATORI "FRAGILI"

21.1. Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore fragilità nei confronti del coronavirus CoViD 19; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le persone con particolari fragilità sono:

- a) disabili gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione;
- c) lavoratori affetti da gravi patologie risultanti agli atti dell'Amministrazione o certificate dal medico di fiducia [es: neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni, diabete mellito in compenso labile, ipertensione arteriosa non stabilizzata, malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.), malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori, insufficienza renale o epatica conclamata, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad esempio terapia con cortisonici)];

- d) lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.);
- e) stato di gravidanza;
- f) dipendenti di età superiore a 55 anni, con compresenza di patologie particolari, non sono normalmente adibiti ad attività che prevedano esclusivamente il contatto con altre persone.

21.2. Affinché sia valutato lo stato di fragilità sopra indicato è necessario che i lavoratori o siano già in possesso di adeguata documentazione medica o richiedano al proprio medico curante una relazione clinica su eventuali loro fragilità; la documentazione dovrà poi essere inviata direttamente dal lavoratore al medico competente della scuola, previa preliminare avvertimento del Dirigente scolastico che darà i riferimenti per l'invio della documentazione. Il medico competente valuterà se la fragilità del lavoratore e se la probabilità di esposizione a contagio da CoViD-19 possano configurare una minaccia per la salute del lavoratore stesso. In caso affermativo, il medico competente proporrà al datore di lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad esempio separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).

Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il medico competente redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo medico curante per il rilascio della certificazione di malattia INPS.

22. STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (LEGGE 104/1992)

22.1. Per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato adottato:

- a) nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli studenti con disabilità certificata è pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività è programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
- b) in base alle specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, il personale sarà dotato di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore e sono rafforzate le misure di igiene;
- c) si favorisce il lavaggio frequente delle mani e l'uso di gel igienizzante;
- d) le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe diversi;
- e) a fine attività/giornata sono sanificate tutte le strumentazioni particolari della scuola utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
- f) se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei bracciali.

23. COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO CASI SOSPETTI

23.1. Nel caso in cui **DURANTE L'ATTIVITÀ SCOLASTICA** si manifesti a scuola un caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o uno o più sintomi quali:

- **nei bambini:** tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea), mal di gola (faringodinia), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- **nella popolazione generale:** brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;

vale quanto di seguito indicato:

- a) se il caso sospetto **DURANTE L'ATTIVITÀ SCOLASTICA** è un **ALUNNO**:
- a.1) l'alunno viene preso in carico dal personale scolastico che lo distanzia dal resto del gruppo/classe e lo isola nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19. Chi assiste l'alunno deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola ed all'alunno deve essere fatta indossare una mascherina chirurgica, se compatibile con il suo stato di salute;
 - a.2) il personale scolastico telefona immediatamente ai genitori / tutore legale che devono/deve venire a prendere l'alunno nel minor tempo possibile;
 - a.3) l'alunno, in attesa dei genitori / tutore legale, deve rimanere nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19 accudito dal personale scolastico;
 - a.4) una volta che i genitori / tutore legale hanno / ha portato l'alunno presso la propria abitazione la scuola assicura la pulizia e la disinfezione delle superfici del locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19 e assicura una adeguata aerazione del locale;
 - a.5) una volta che i genitori / tutore legale hanno / ha portato l'alunno presso la propria abitazione devono / deve contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) e seguire le sue indicazioni;
 - a.6) se il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) conferma l'ipotesi di un possibile caso CoViD-19 lo segnala tempestivamente all'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari per l'effettuazione del test diagnostico (tampone);
 - a.7) in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito:
 - a.7.1) l'alunno che rappresenta il caso sospetto CoViD-19 rimane a casa;
 - a.7.2) i compagni / insegnanti del gruppo/classe nel quale è inserito l'alunno potranno continuare a frequentare la scuola;
 - a.7.3) i conviventi dell'alunno potranno recarsi al lavoro o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi possono recarsi al lavoro devono informare il loro datore di lavoro che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito; il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore, convivente dell'alunno sospetto caso CoViD-19, non metta in atto "contatti stretti" con altre persone presenti sui luoghi di lavoro (ad esempio è "contatto stretto" stare a distanza inferiore a 2 m da altre persone, per almeno 15 minuti, senza mascherina chirurgica);
 - a.7.4) se l'alunno convive anche con altri alunni, questi potranno recarsi a scuola o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi dell'alunno sono alunni e possono recarsi a scuola devono informare il Dirigente scolastico (direttamente se alunno maggiorenne, tramite i genitori/tutore legale se alunno minorenni) che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito.
 - a.8) l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari effettua il test diagnostico (tampone) all'alunno che rappresenta il caso sospetto CoViD-19;
 - a.9) se il test diagnostico (tampone) è **POSITIVO**:
 - a.9.1) il Dipartimento di Prevenzione notifica la positività al CoViD-19 sia alla famiglia dell'alunno che alla scuola;
 - a.9.2) l'alunno che rappresenta il caso CoViD-19 rimane in isolamento fiduciario per 14 giorni. Per rientrare a scuola l'alunno deve attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, quindi il pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) dovrà redigere una attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid - 19 come disposto dai documenti nazionali e provinciali (**ALLEGATO 1**);
 - a.9.3) la scuola deve effettuare la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno dell'alunno contagiato dal CoViD-19;
 - a.9.4) la scuola deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco degli alunni inseriti nel medesimo gruppo / classe nonché degli insegnanti dell'alunno confermato positivo che sono stati a "contatto stretto" nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi nell'alunno confermato positivo. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo.

- a.9.5) Gli alunni del medesimo gruppo classe sono considerati “contatti stretti” e verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni.
- a.9.6) Gli insegnanti delle scuole primarie, in questa prima fase di avvio dell’anno scolastico, sono considerati “contatti stretti” e verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni.
- a.9.7) Gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, se hanno messo in atto le corrette modalità di prevenzione e protezione previste per contrastare il virus CoViD-19, non saranno posti in quarantena ma effettueranno prudenzialmente tampone in 5° giornata dall’ultimo contatto con il caso confermato.
- a.9.8) Sarà a cura del Dipartimento di Prevenzione effettuare eventuali approfondimenti e indicare ulteriori disposizioni in funzione delle necessità che lo stesso potrebbe evidenziare.
- a.9.9) Le persone che sono in isolamento durante il periodo di quarantena devono misurare giornalmente la propria temperatura corporea e osservare eventuale comparsa di sintomi. Nel caso in cui comparisse un rialzo termico maggiore di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di CoViD-19 devono avvisare immediatamente il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale).
- a.10) Se il test diagnostico (tampone) è **NEGATIVO**:
 - a.10.1) si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) che redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto da documenti nazionali (**ALLEGATO 1**).
- b) se il caso sospetto **DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA** è un **LAVORATORE**:
 - b.1) se si deve organizzare il rientro del lavoratore presso la propria abitazione, il lavoratore è momentaneamente isolato nel locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19. Chi assiste il lavoratore deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola ed al lavoratore deve essere fatta indossare una mascherina chirurgica;
 - b.2) una volta che il lavoratore è rientrato presso la propria abitazione deve contattare il proprio medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria;
 - b.3) una volta che il lavoratore è rientrato presso la propria abitazione la scuola, se utilizzato, assicura la pulizia e la disinfezione delle superfici del locale per la gestione dei casi sospetti CoViD-19 e assicura una adeguata aerazione del locale;
 - b.4) se il medico di medicina generale conferma l’ipotesi di un possibile caso CoViD-19 lo segnala tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione per l’effettuazione del test diagnostico (tampone);
 - b.5) in attesa dell’effettuazione del test diagnostico e del relativo esito:
 - b.5.1) il lavoratore che rappresenta il caso sospetto CoViD-19 rimane a casa;
 - b.5.2) le persone della scuola che rappresentano un “contatto stretto” con il lavoratore sospetto potranno continuare lavorare / frequentare la scuola;
 - b.5.3) i conviventi del lavoratore potranno recarsi al lavoro o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi possono recarsi al lavoro devono informare il loro datore di lavoro che hanno un convivente in attesa dell’effettuazione del test diagnostico e del relativo esito; il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore, convivente del lavoratore sospetto caso CoViD-19, non metta in atto “contatti stretti” con altre persone presenti sui luoghi di lavoro (ad esempio è “contatto stretto” stare a distanza inferiore a 2 m da altre persone, per almeno 15 minuti, senza mascherina chirurgica);
 - b.5.4) se il lavoratore convive anche con altri alunni, questi potranno recarsi a scuola o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi del lavoratore sono alunni e possono recarsi a scuola devono informare il Dirigente scolastico (direttamente se alunno maggiorenne, tramite i genitori/tutore legale se alunno minorenni) che hanno un convivente in attesa dell’effettuazione del test diagnostico e del relativo esito.
 - b.6) il Dipartimento di Prevenzione effettua il test diagnostico (tampone) del lavoratore che rappresenta il caso sospetto CoViD-19;
 - b.7) se il test diagnostico (tampone) è **POSITIVO**:

- b.7.1) il Dipartimento di Prevenzione notifica la positività al CoViD-19 sia al lavoratore che alla scuola;
- b.7.2) il lavoratore che rappresenta il caso CoViD-19 rimane in isolamento fiduciario per 14 giorni. Per rientrare a scuola il lavoratore deve attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, quindi il medico di medicina generale (MMG) dovrà redigere una attestazione che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto dai documenti nazionali e provinciali;
- b.7.3) la scuola deve effettuare la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del lavoratore contagiato dal CoViD-19;
- b.7.4) la scuola deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco delle persone che nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi nel lavoratore confermato positivo sono state a "contatto stretto" con il lavoratore stesso. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il lavoratore confermato positivo.
- b.7.5) Sarà a cura del Dipartimento di Prevenzione effettuare tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni e indicare le disposizioni in funzione delle necessità.
- b.7.6) Le persone che sono in isolamento durante il periodo di quarantena devono misurare giornalmente la propria temperatura corporea e osservare eventuale comparsa di sintomi. Nel caso in cui comparisse un rialzo termico maggiore di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di CoViD-19 devono avvisare immediatamente il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale).

b.8) Se il test diagnostico (tampone) è **NEGATIVO**:

- b.8.1) si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale (MMG) che redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto da documenti nazionali.

23.2. Nel caso in cui **PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** si manifesti a scuola un caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o uno o più sintomi quali:

- **nei bambini**: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea / vomito, diarrea), mal di gola (faringodinia), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
- **nella popolazione generale**: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola (faringodinia), diarrea;

vale quanto di seguito indicato:

a) se il caso sospetto **PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** è un **ALUNNO**:

- a.1) l'alunno deve restare a casa;
- a.2) i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) e seguire le sue indicazioni;
- a.3) i genitori dello studente devono comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute;
- a.4) se il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) conferma l'ipotesi di un possibile caso CoViD-19 lo segnala tempestivamente all'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari per l'effettuazione del test diagnostico (tampone);
- a.5) in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito:
 - a.5.1) l'alunno che rappresenta il caso sospetto CoViD-19 rimane a casa;
 - a.5.2) i compagni / insegnanti del gruppo/classe nel quale è inserito l'alunno potranno continuare a frequentare la scuola;
 - a.5.3) i conviventi dell'alunno potranno recarsi al lavoro o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi possono recarsi al lavoro devono informare il loro datore di lavoro che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito; il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore, convivente dell'alunno sospetto caso CoViD-19, non metta in atto "contatti stretti" con altre persone presenti sui

luoghi di lavoro (ad esempio è “contatto stretto” stare a distanza inferiore a 2 m da altre persone, per almeno 15 minuti, senza mascherina chirurgica);

- a.5.4) se l'alunno convive anche con altri alunni, questi potranno recarsi a scuola o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi dell'alunno sono alunni e possono recarsi a scuola devono informare il Dirigente scolastico (direttamente se alunno maggiorenne, tramite i genitori/tutore legale se alunno minorenni) che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito.
- a.6) l'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari effettua il test diagnostico (tampone) all'alunno che rappresenta il caso sospetto CoViD-19;
- a.7) se il test diagnostico (tampone) è **POSITIVO**:
 - a.7.1) il Dipartimento di Prevenzione notifica la positività al CoViD-19 sia alla famiglia dell'alunno che alla scuola;
 - a.7.2) l'alunno che rappresenta il caso CoViD-19 rimane in isolamento fiduciario per 14 giorni. Per rientrare a scuola l'alunno deve attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, quindi il pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) dovrà redigere una attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid - 19 come disposto dai documenti nazionali e provinciali (**ALLEGATO 1**);
 - a.7.3) la scuola deve effettuare la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno dell'alunno contagiato dal CoViD-19;
 - a.7.4) la scuola deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco degli alunni inseriti nel medesimo gruppo / classe nonché degli insegnanti dell'alunno confermato positivo che sono stati a “contatto stretto” nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi nell'alunno confermato positivo. I “contatti stretti” individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo.
 - a.7.5) Gli alunni del medesimo gruppo classe sono considerati “contatti stretti” e verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni.
 - a.7.6) Gli insegnanti delle scuole primarie, in questa prima fase di avvio dell'anno scolastico, sono considerati “contatti stretti” e verranno sottoposti a quarantena per 14 giorni.
 - a.7.7) Gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, se hanno messo in atto le corrette modalità di prevenzione e protezione previste per contrastare il virus CoViD-19, non saranno posti in quarantena ma effettueranno prudenzialmente tampone in 5° giornata dall'ultimo contatto con il caso confermato.
 - a.7.8) Sarà a cura del Dipartimento di Prevenzione effettuare eventuali approfondimenti e indicare ulteriori disposizioni in funzione delle necessità che lo stesso potrebbe evidenziare.
 - a.7.9) Le persone che sono in isolamento durante il periodo di quarantena devono misurare giornalmente la propria temperatura corporea e osservare eventuale comparsa di sintomi. Nel caso in cui comparisse un rialzo termico maggiore di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di CoViD-19 devono avvisare immediatamente il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale).
- a.8) Se il test diagnostico (tampone) è **NEGATIVO**:
 - a.8.1) si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) che redigerà una attestazione che l'alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto da documenti nazionali (**ALLEGATO 1**).
- b) se il caso sospetto **PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** è un **LAVORATORE**:
 - b.1) il lavoratore deve restare a casa;
 - b.2) il lavoratore deve contattare il medico di medicina generale (MMG) e seguire le sue indicazioni;
 - b.3) il lavoratore deve comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute;

- b.4) se il medico di medicina generale (MMG) conferma l'ipotesi di un possibile caso CoViD-19 lo segnala tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione per l'effettuazione del test diagnostico (tampone);
- b.5) in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito:
 - b.5.1) il lavoratore che rappresenta il caso sospetto CoViD-19 rimane a casa;
 - b.5.2) le persone della scuola che rappresentano un "contatto stretto" con il lavoratore sospetto potranno continuare lavorare / frequentare la scuola;
 - b.5.3) i conviventi del lavoratore potranno recarsi al lavoro o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi possono recarsi al lavoro devono informare il loro datore di lavoro che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito; il datore di lavoro deve fare in modo che il lavoratore, convivente del lavoratore sospetto caso CoViD-19, non metta in atto "contatti stretti" con altre persone presenti sui luoghi di lavoro (ad esempio è "contatto stretto" stare a distanza inferiore a 2 m da altre persone, per almeno 15 minuti, senza mascherina chirurgica);
 - b.5.4) se il lavoratore convive anche con altri alunni, questi potranno recarsi a scuola o dovranno rimanere a casa a seconda delle indicazioni date dal medico di medicina generale (MMG). Se i conviventi del lavoratore sono alunni e possono recarsi a scuola devono informare il Dirigente scolastico (direttamente se alunno maggiorenne, tramite i genitori/tutore legale se alunno minorenni) che hanno un convivente in attesa dell'effettuazione del test diagnostico e del relativo esito.
- b.6) il Dipartimento di Prevenzione effettua il test diagnostico (tampone) del lavoratore che rappresenta il caso sospetto CoViD-19;
- b.7) se il test diagnostico (tampone) è **POSITIVO**:
 - b.7.1) il Dipartimento di Prevenzione notifica la positività al CoViD-19 sia al lavoratore che alla scuola;
 - b.7.2) il lavoratore che rappresenta il caso CoViD-19 rimane in isolamento fiduciario per 14 giorni. Per rientrare a scuola il lavoratore deve attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, quindi il medico di medicina generale (MMG) dovrà redigere una attestazione che il lavoratore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto dai documenti nazionali e provinciali;
 - b.7.3) la scuola deve effettuare la sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella parte interessata dal soggiorno del lavoratore contagiato dal CoViD-19;
 - b.7.4) la scuola deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco delle persone che nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi nel lavoratore confermato positivo sono state a "contatto stretto" con il lavoratore stesso. I "contatti stretti" individuati saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il lavoratore confermato positivo.
 - b.7.5) Sarà a cura del Dipartimento di Prevenzione effettuare tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni e indicare le disposizioni in funzione delle necessità.
 - b.7.6) Le persone che sono in isolamento durante il periodo di quarantena devono misurare giornalmente la propria temperatura corporea e osservare eventuale comparsa di sintomi. Nel caso in cui comparisse un rialzo termico maggiore di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di CoViD-19 devono avvisare immediatamente il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale).
- b.8) Se il test diagnostico (tampone) è **NEGATIVO**:
 - b.8.1) si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale (MMG) che redigerà una attestazione che il lavoratore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per CoViD-19 come disposto dai documenti nazionali.

23.3. Si sottolinea che, qualora un alunno o un lavoratore risultasse "**CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO**" (ovvero nessun contatto diretto con il caso positivo al CoViD-19), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso positivo al CoViD-19 non risulti successivamente positivo

ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

- 23.4. Qualora un alunno o un lavoratore abbia conviventi il cui stato di salute manifesti sintomi suggestivi di virus CoViD-19 deve chiamare il proprio medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) e seguire le indicazioni impartite dal medico curante stesso.
- 23.5. Si sottolinea che qualora un alunno o un lavoratore fosse **CONVIVENTE DI UN CASO DICHIARATO POSITIVO** al CoViD-19, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato "contatto stretto" e posto in quarantena per 14 giorni.
- 23.6. Il "**CONTATTO STRETTO**" di un caso possibile o confermato di persona positiva al CoViD-19 è definito come:
- a) una persona che vive nella stessa casa di un caso di CoViD-19;
 - b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoViD-19 (per esempio la stretta di mano);
 - c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoViD-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoViD-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di CoViD-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - f) un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di CoViD-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di CoViD-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - g) una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di CoViD-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);

Le "Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti ed accertati di infezione da CoViD-19 nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative" redatto dalla Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nella prima fase di avvio dell'anno scolastico, considererà contatti stretti anche gli educatori / docenti dei servizi socio educativi delle scuole primarie.

- 23.7. Per i casi in cui l'alunno è **ASSENTE PER CONDIZIONI CLINICHE NON SOSPETTE PER COVID-19**, per la riammissione alla scuola è previsto:
- a) un'autodichiarazione da parte dei genitori per assenze fino ai 3 giorni di assenza (**ALLEGATO 2**);
 - b) attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta (PLS) o dal medico di medicina generale (MMG) per assenze oltre i 3 giorni (**ALLEGATO 1**).
- 23.8. Per i casi in cui l'alunno è **ASSENTE PER RAGIONI DIVERSE DA MOTIVI DI SALUTE**, oltre i 3 giorni, la riammissione alla scuola prevede un'auto dichiarazione da parte dei genitori (**ALLEGATO 3**).

24. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI ED ALUNNI

- 24.1. La scuola assicura una adeguata informazione e formazione ai lavoratori ed agli alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).
- 24.2. Il presente Regolamento/Protocollo/Informativa/Piano organizzativo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) è da considerarsi quale informativa per lavoratori, famiglie degli alunni ed alunni in merito a tutte le misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19).

25. APPALTATORI/FORNITORI ESTERNI

- 25.1. Per l'accesso a scuola di fornitori/appaltatori esterni sono messe in atto le misure di prevenzione e protezione che di seguito si riportano:
- a) stretto controllo sugli accessi ai luoghi di lavoro da parte di fornitori e/o appaltatori per limitare al minimo i contatti con gli esterni. In tal senso i fornitori esterni e/o appaltatori devono annunciarsi all'ingresso della scuola;
 - b) gli esterni sono ammessi ad entrare nella scuola in orari differenti dagli orari di inizio / fine delle lezioni, al fine di non entrare in contatto con i lavoratori e gli alunni;
 - c) gli esterni devono rispettare le stesse misure di prevenzione e protezione stabilite per i lavoratori interni;
 - d) gli esterni possono entrare nei luoghi di lavoro solo indossando maschera facciale ad uso medico (così detta maschera chirurgica);
 - e) i lavoratori addetti al ricevimento di documenti di trasporto / pacchi /ecc. portati dagli esterni, sono dotati di guanti di protezione delle mani;
 - f) per l'accesso ai luoghi di lavoro la scuola si riserva la possibilità di controllare la temperatura corporea degli esterni. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione (nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016) dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
 - g) gli esterni saranno informati che:
 - se loro o i loro conviventi presentano febbre (oltre i 37,5°C), sintomi influenzali, tosse o difficoltà respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
 - o se sospettano di essere stati in stretto contatto con persone positive al virus CoViD – 19 nei 14 giorni precedenti;
 - o se siano sottoposti alla misura di quarantena causa il virus CoViD-19;
 - o se siano positivi a tampone per la ricerca di virus CoViD-19;non possono entrare a scuola, è necessario rimangano in casa, non devono recarsi al lavoro ma devono chiamare al telefono il medico di famiglia oppure chiamare il numero di emergenza 112, se strettamente necessario;
 - h) l'attività di front - office nei confronti di esterni è limitata al minimo indispensabile e la si effettua in postazioni tali da garantire un metro di distanza tra le persone o in postazioni protette da uno schermo.

26. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA CoViD-19

- 26.1. È stato redatto il documento di valutazione del rischio biologico da CoViD-19 in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

27. REFERENTE COVID-19

- 27.1. La scuola ha nominato un referente per l'emergenza CoViD-19 nella persona dell'insegnante Roberta Rossi.
- I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all'emergenza CoViD-19 sono:
- a) supporto al Dirigente scolastico nella definizione dei protocolli e misure di prevenzione per il controllo del rischio CoViD-19;
 - b) verifica del rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione CoViD-19;
 - c) sensibilizzazione, informazione e formazione del personale.

28. COMITATO COVID-19

- 28.1. La scuola ha nominato un Comitato per l'applicazione e la verifica del presente "Regolamento / Protocollo delle misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19)".
- 28.2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Oronzo Marucci ed il Medico competente, dott. Rosano Mammarella, fanno parte del Comitato quale supporto esterno.